



CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINA DI GARA

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN "FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO". PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2 "INGEGNERIA FINANZIARIA". AZIONE 1.2.2.

SEZIONE PRIMA. CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1 – Oggetto di gara e specifiche tecniche

- 1.1 L'obiettivo dell'azione consiste nell'acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di Piccole e Medie Imprese (PMI) con elevato potenziale di crescita che non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali, nelle fasi iniziali del ciclo di vita o di innovazione.
- 1.2 La costituzione e la gestione del "Fondo di capitale di rischio" è prevista dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, asse 1, linea di intervento 1.2 "Ingegneria finanziaria", azione 1.2.2 "Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative".
- 1.3 La Regione intende realizzare una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con ricorso al criterio previsto dall'art. 83 dello stesso D.Lgs., offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione del servizio inerente la costituzione e gestione di un "Fondo di capitale di rischio", a compartecipazione privata, per un importo complessivo dei servizi e prestazioni in appalto riferito alla quota pubblica di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).
- 1.4 Il costo di gestione del Fondo è costituito da:
 - a) una commissione (management fee), annua, pari ad un massimo del 2% (due per cento), IVA esclusa, della dotazione pubblica versata al fondo stesso;
 - b) un premio legato ai risultati della gestione del fondo (success fee) calcolato sulla quota di rendimento che eccede il rendimento prefissato (Euribor 6 mesi); tale premio non può eccedere la misura massima del 30% (trenta per cento), IVA esclusa.

Il costo di gestione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, art. 43, paragrafo 4, lett. B), non può superare, su media annua, il 3% (tre per cento) della dotazione pubblica versata al fondo.

- 1.5 Destinatari dell'intervento sono le PMI che rientrano nei parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, aventi sede operativa nel territorio regionale che appartengono ai seguenti settori di attività (classificazione ISTAT ATECO 2007) e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie: B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", J62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", J63 "Attività dei servizi di

informazione e altri servizi informatici" limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0, nonché eventuali altri settori da individuare nel rispetto della vigente normativa.

1.6 Non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE del 1° ottobre 2004, n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.

1.7 Le Imprese devono operare nell'ambito di una o più delle seguenti attività previste dal Programma Operativo Regionale (POR) - parte FESR, approvato con Decisione (CE) (2007) 4247 del 7 settembre 2007, dalla normativa regionale di riferimento e dai criteri di selezione di cui al Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 - articolo 65 lettera a):

- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
- ricerca cooperativa: progetti che raggruppamenti di imprese affidano a un esecutore esterno di ricerca conservando la proprietà dei risultati ottenuti;
- innovazione del processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software);
- innovazione organizzativa: applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa;
- trasferimento tecnologico: l'attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
- processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento tecnologico;
- filiere dell'innovazione: le aggregazioni di soggetti pubblici e privati, a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, quali imprese industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a promuovere specifiche azioni purché rispondenti alla definizione di PMI;
- iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono l'istituzione di partnership pubblico/privato;
- poli d'innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti - "start-up" innovatrici, piccole e medie imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo

in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

- investimenti nell'ambito dell'innovazione di prodotto o di servizi e nell'ambito dei prodotti o servizi ad elevata intensità di conoscenza.

1.8 Gli interventi del fondo riguardano gli investimenti di *seed capital* (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di *start-up capital* (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale) nonché di *capitale di espansione*, quest'ultimo ad esclusione delle imprese di media dimensione.

1.9 Con il Regolamento operativo di cui al successivo punto 2.2 potranno essere individuate percentuali diversificate rispetto alle tipologie di intervento di cui al precedente comma 8.

Articolo 2 - Gestione del “Fondo di Capitale di Rischio”

2.1 Il fondo sarà gestito da un Soggetto specializzato in operazioni di capitale di rischio che apporti capitale ad integrazione delle risorse finanziarie pubbliche.

2.2 Le modalità operative di gestione del fondo saranno oggetto di apposito Regolamento operativo predisposto - in conformità con i contenuti tecnici del presente capitolato, dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e s.m.i., n. 1828/2006, artt. 43 e seguenti, e n. 800/2008 del 6 agosto 2008 - dal Soggetto gestore e sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Amministrazione regionale dopo l'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto. Il Regolamento sarà oggetto di approvazione anche da parte di altri Organi istituzionali di controllo, qualora previsto.

In particolare, il Regolamento operativo dovrà contenere, ai sensi del citato Regolamento (CE) n. 1828/2006, artt. 43, paragrafo 2, un piano di attività che evidenzii:

- a) il mercato delle imprese in cui intendono operare nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
- b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
- c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
- d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;
- e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
- f) le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente;
- g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali;
- h) la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese o progetti urbani;
- i) le disposizioni di liquidazione dello strumento, incluse le modalità di reimpiego delle risorse disponibili in seguito ai rimborsi dopo la chiusura,

ed inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 4 e 5 dello stesso Regolamento (CE) n. 1828/2006, un accordo di finanziamento che preveda:

- a) la strategia d'investimento e la programmazione;
- b) la sorveglianza dell'attuazione conformemente alle norme applicabili;
- c) una politica volta a consentire l'uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
- d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il fondo opera come "Fondo di rotazione" e sarà gestito esclusivamente secondo i criteri ordinari dell'economia di mercato e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e del principio di pari opportunità e non discriminazione e della sostenibilità ambientale: le decisioni di investimento saranno prese sulla base di criteri commerciali e orientate alla realizzazione di un profitto.

L'intervento del Fondo a favore delle imprese, non esclude, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari, l'accesso ad altre agevolazioni.

Eventuali modificazioni ai regimi di aiuto costituiscono modificazione al presente capitolato. E' facoltà della Regione procedere alla notifica e/o comunicazione di altri regimi di aiuto, fermo restando che l'operatività degli stessi è condizionata alla positiva conclusione delle relative procedure.

2.3 Le assunzioni di partecipazioni saranno effettuate solo in aziende impegnate in un valido progetto di sviluppo innovativo illustrato tramite un dettagliato business plan che consenta di valutare la validità tecnico-economica-finanziaria del progetto e l'idoneità al conseguimento degli obiettivi prefissati.

In particolare, il business plan dovrà contenere informazioni dettagliate sull'impresa, sull'attività e sulle principali azioni che la stessa intende intraprendere per l'attuazione del progetto di sviluppo, un'analisi del prodotto e del mercato, un piano di marketing, l'organizzazione aziendale e gli aspetti economici e finanziari del progetto di sviluppo. In particolare, la valutazione dei progetti dovrà riguardare:

- l'efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione tra le tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti;
- la congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto;
- la ricaduta sul sistema produttivo locale;
- la capacità di diffusione e sfruttamento dei risultati nel sistema produttivo;
- la rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche e alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento;
- le sinergie del prodotto con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e comunitaria;
- la qualificazione dell'occupazione;
- la validità tecnico-economica e completezza della progettazione;
- l'aderenza alla tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione;
- L'adeguatezza dello schema organizzativo e della professionalità disponibili rispetto agli obiettivi progettuali;
- la qualità progettuale;
- il grado di innovatività dell'operazione o del progetto e delle metodologie rispetto agli obiettivi da raggiungere e l'originalità dei risultati attesi in termini di rilevanza scientifica, fattibilità tecnica, capacità di generare nuova conoscenza o applicare conoscenze esistenti in modo innovativo;
- il grado di integrazione con altri interventi;

mentre, nell'ambito del principio di pari opportunità e non discriminazione:

- il coinvolgimento di imprese a titolarità femminile, giovanile, di lavoratori anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili;
- l'informazione e la sensibilizzazione rivolta alle donne e alle fasce più deboli della popolazione;

e, in ordine alla sostenibilità ambientale:

- la premialità a progetti in cui saranno dimostrati, nell'ordine, un impatto ambientale positivo, l'assenza di impatto ambientale o una sua mitigazione.

Il Soggetto gestore, a tale proposito, deve confermare la sussistenza degli elementi richiesti avvalendosi di un apposito dossier predisposto dal soggetto richiedente contestualmente alla presentazione della domanda.

- 2.4 Le assunzioni di partecipazioni da parte del fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale dell'impresa beneficiaria e dovranno avvenire attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni, mediante versamento di denaro liquido.
- 2.5 La partecipazione del fondo al capitale è minoritaria, non inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale; le tranche di investimento non supereranno 1,5 (uno virgola cinque) milioni di euro per ciascuna impresa destinataria su un periodo di 12 (dodici) mesi. L'intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranche.
- 2.6 La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena consentito dalle condizioni di mercato. La cessione delle azioni o quote acquisite deve, in ogni caso, avvenire entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di acquisizione. L'uscita del Fondo dalle singole imprese potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- attraverso il collocamento dell'impresa sul mercato azionario;
 - mediante la vendita sul mercato della quota posseduta dal fondo o, eventualmente, mediante cessione dell'intero capitale dell'impresa ad un'altra impresa interessata al suo acquisto;
 - attraverso l'acquisto da parte dell'impresa o dei soci della quota posseduta dal Fondo.
- La modalità di uscita preferita sarà concordata tra il Soggetto gestore del fondo e l'impresa nella fase di concessione del finanziamento.
- Ove la liquidazione della partecipazione si realizzi con utili, al Fondo va restituito l'apporto originariamente ricevuto dall'impresa beneficiaria, oltre agli eventuali utili cumulati ripartiti in modo proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dallo stesso Fondo.
- Il contratto di partecipazione regolerà, altresì, le modalità di suddivisione dei dividendi.
- Ove la liquidazione della partecipazione risulti inferiore all'investimento iniziale (ossia si realizzi con una perdita), al Fondo va restituito un importo proporzionale alla quota di contribuzione al capitale sociale dell'impresa da esso detenuta.
- Nel periodo di partecipazione l'impresa potrà beneficiare di altri aiuti ad altro titolo, relativi al medesimo progetto di investimento (es. aiuti a finalità regionale), limitatamente al 50% (cinquanta per cento) dell'intensità del regime considerato.
- 2.7 Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le PMI beneficiarie presentano apposita domanda al Soggetto gestore direttamente o per il tramite di intermediari finanziari convenzionati. Il Soggetto gestore esamina gli interventi proposti dalle PMI secondo l'ordine cronologico delle richieste.
- Tenute presenti le disposizioni di cui all'articolo 29 del regolamento n. 800/2008, per l'istruttoria di ogni istanza presentata i tempi di esecuzione sono stabiliti in massimo 90 (novanta) giorni, solari e consecutivi, salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso, l'istruttoria deve essere portata a compimento entro e non oltre 180 giorni (centottanta) giorni, solari e consecutivi, dal ricevimento.
- 2.8 Il Soggetto gestore è responsabile della corretta gestione del fondo e di tutti gli adempimenti connessi, tra cui:
- la promozione del fondo attraverso iniziative volte a diffondere, presso il sistema degli Intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso. L'attività informativa che il soggetto gestore intende realizzare sarà dettagliatamente indicata nell'offerta tecnica. Gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico saranno realizzati in conformità al piano di comunicazione regionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
 - l'attività di individuazione delle iniziative oggetto di valutazione;
 - l'attività di investimento;
 - l'attività di gestione e monitoraggio delle partecipazioni;
 - l'attività di disinvestimento;

- ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione ai fini dell'espletamento del servizio di cui al presente bando.

2.9 Il Soggetto gestore si impegna a trasmettere trimestralmente alla Regione i dati necessari al monitoraggio delle operazioni di partecipazione secondo le modalità che saranno successivamente indicate nel Regolamento operativo di cui al punto 2.2. La comunicazione delle informazioni potrà avvenire mediante digitazione diretta in un'applicazione informatica che sarà messa a disposizione attraverso la rete Internet oppure mediante trasmissione di un flusso informatico che dovrà rispettare gli standard di formato e di tracciato indicati dalla Direzione Sistema Informatico. In entrambi i casi, i dati inviati per via telematica potranno essere firmati digitalmente mediante idonea strumentazione (certificati di autenticazione/sottoscrizione, smart card, lettore) di cui l'aggiudicatario dovrà autonomamente dotarsi.

2.10 Il Soggetto gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni e condizioni contrattuali:

- a) Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere svolto in stretta connessione con le indicazioni della Regione cui compete la facoltà di impartire direttive, modificazioni o integrazioni nonché controlli e verifiche. Per lo svolgimento della propria attività, la Regione potrà avvalersi anche di soggetti terzi, da essa individuati, senza onere alcuno per il soggetto gestore;
- b) il Contraente che gestirà il servizio, rispetto alla PMI beneficiaria, non dovrà versare in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del Codice Civile né svolgere attività di consulenza o altri incarichi di servizio;
- c) il Contraente che gestirà il servizio tiene indenne la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla esecuzione di prestazioni risultate erranee per errore di diritto o di fatto in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, è obbligato, su semplice richiesta della Regione, a modificare la prestazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione;
- d) la Regione resta estranea ai rapporti tra Soggetto gestore e risorse umane dallo stesso adibite o preposte allo svolgimento del servizio. Lo stesso solleva la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da Leggi, Regolamenti, Contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

2.11 E' prevista la costituzione di un "Comitato tecnico di valutazione" nominato dal Soggetto gestore incaricato di valutare le operazioni. Alle riunioni del Comitato potrà partecipare, in qualità di osservatore, un rappresentante della Regione Veneto.

2.12 E', altresì, prevista la costituzione di un "Coordinamento tecnico" del tutto estraneo alla gestione del fondo formato da un rappresentante del Soggetto gestore e da un rappresentante della Regione del Veneto. Compito del Coordinamento è quello di fornire proposte a sostegno di un più efficiente ed efficace utilizzo del fondo nonché effettuare controlli di primo livello, in loco, sull'avvenuto intervento ammesso ai benefici in conformità delle disposizioni individuate dall'Autorità di Gestione e con le modalità e le procedure di cui ai Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e 1828/2006. Le Autorità competenti possono effettuare controlli sul Soggetto gestore in conformità alle disposizioni in materia.

- 2.13 La composizione e le modalità operative del “Comitato tecnico di valutazione” e del “Coordinamento tecnico” saranno indicate nel Regolamento operativo di cui al precedente articolo 2.2.
- 2.14 Il Soggetto gestore prende atto che la Regione intende facilitare accordi od intese fra i soggetti gestori delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, Asse 1, Linea di Intervento 1.2, Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità” e Azione 1.2.3 “Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI” nonché altre azioni previste dal POR 2007 - 2013 al fine di snellire le procedure a carico del soggetto richiedente.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria del Fondo

- 3.1 Le risorse pubbliche derivanti dal Programma Operativo Regionale (POR) 2007 – 2013, Parte FESR ammontano ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). Pari provvista, ovvero maggiore secondo quanto previsto al successivo articolo 11, sarà apportata dal Soggetto gestore.
- 3.2 Nel caso in cui le richieste di fondi superino la disponibilità, la Regione si riserva di aumentare la quota pubblica, mentre il Soggetto gestore parteciperà con una ulteriore e paritaria quota. L’intervento, in ogni caso, è previsto entro un tetto massimo pari al 50% (cinquanta per cento) del fondo iniziale.
- 3.3 Qualora le risorse pubbliche stanziare risultassero eccedenti rispetto alla domanda di utilizzo del fondo, la Regione provvederà alla rimodulazione delle stesse primariamente tra le azioni previste dalla linea di intervento 1.2 del POR 2007-2013.
- 3.4 Le modifiche relative alla dotazione finanziaria del Fondo non comportano variazioni al compenso nei confronti del soggetto gestore del servizio.
- 3.5 Al termine del rapporto contrattuale la quota parte di risorse pubbliche residue sarà restituita alla Regione.
- 3.6 Al fondo possono confluire altresì risorse provenienti, oltre che dalla Regione, anche da altri soggetti pubblici, tra cui le istituzioni comunitarie, che perseguono obiettivi e finalità individuate dal presente bando. La partecipazione finanziaria di altri soggetti avviene nel pieno rispetto del contenuto del presente bando, della normativa nazionale, regionale e comunitaria nonché del regolamento operativo e ad intervenuto accordo tra la Regione e il Soggetto gestore. Quest’ultimo verserà una ulteriore e paritaria quota: l’intervento in ogni caso è previsto entro un tetto massimo pari al 50% (cinquanta per cento) del fondo iniziale.

Articolo 4 - Categoria dei servizi

- 4.1 Categoria 6 CPC ex 81, 812,814, CPV da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 (D.Lgs. n. 163/2006 - Servizi finanziari).

Articolo 5 - Ambito territoriale

- 5.1 Intero territorio regionale.

SEZIONE SECONDA. DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI GARA**Articolo 6 – Condizioni di ammissibilità**

6.1 Sono ammessi a partecipare alla gara:

- le Banche e i Gruppi bancari iscritti agli albi di cui agli articoli 13 e 64 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati ad operare in Italia, ex art. 14, comma 4, dello stesso D. Lgs, aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- gli Intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'articolo 107 dello stesso Decreto aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- le Società finanziarie iscritte negli elenchi di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono attività di assunzione di partecipazioni ai sensi dell'art. 6, D.M. 6 luglio 1994;
- le Società di Gestione del Risparmio iscritte all'albo di cui all'art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da essi gestiti aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- le Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Sono altresì abilitati a partecipare alla gara i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti purché i concorrenti facenti parte del raggruppamento appartengano ad una delle categorie di cui ai precedenti punti. In tal caso, nella domanda di ammissione dovrà essere chiaramente indicato il ruolo che ciascun componente il raggruppamento svolgerà nell'ambito della gestione del fondo.

6.2 Ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità, a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

A) requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

B) Requisiti di idoneità professionale (Art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o atto o dichiarazione equivalente, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri Paesi dell'Unione Europea, in originale o copia autenticata ai sensi degli articoli 18 comma 2 o 19 del DPR n. 445/2000;
- certificato di iscrizione nei rispettivi albi di appartenenza o certificazione equipollente per le imprese stabilite in altri Stati dell'Unione Europea.
In luogo della richiesta documentazione, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante tutti i contenuti del predetto certificato.

I certificati devono essere di data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Articolo 41 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):

- totale attivo patrimoniale risultante dal bilancio 2007 non inferiore a euro 100.000.000,00 (centomilioni).

D) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Articolo 42 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):

- esperienza, almeno quinquennale, acquisita nell'ultimo decennio, nella gestione di fondi di capitale di rischio affidati da un ente pubblico;

- aver effettuato almeno 5 (cinque) investimenti in partecipazioni nel capitale di rischio di imprese nel corso dell'ultimo quinquennio di importo, per ciascuna operazione, non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro;
- aver effettuato almeno 5 (cinque) disinvestimenti da partecipazioni nel capitale di rischio di imprese nel corso dell'ultimo quinquennio non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro per operazione;
- disponibilità di una rete, almeno 15 (quindici) sportelli, anche in convenzione, per provincia, in grado di fornire informazioni, consulenza ed assistenza all'utenza imprenditoriale.

6.3 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'articolo 6.2 - lettere A) e B), devono essere posseduti distintamente da tutte le società costituenti il raggruppamento.

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 6.2 - lettera C), si considera soddisfatto se presente in almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento, ovvero per almeno il 60% (sessanta per cento) dall'impresa capogruppo e l'altro 40% (quaranta per cento) dalle imprese del raggruppamento.

I requisiti tecnico-professionale di cui all'art. 6.2 - lettera D), possono essere assolti cumulativamente.

6.4 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso bando in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo bando; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

6.5 E' vietata la partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. E', altresì, vietata la partecipazione ai concorrenti per i quali si accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Articolo 7 – Modalità di presentazione dell'offerta

7.1 L'offerta completa della relativa documentazione di cui al precedente articolo 6, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 65° giorno dall'invio del bando per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, al seguente indirizzo: Regione Veneto – Rio Novo, Dorsoduro, 3494/A – 30123 Venezia, direttamente o a mezzo servizio postale, per raccomandata A.R.. Farà fede in ogni caso la data di arrivo come registrata dall'Ufficio "Corrispondenza in arrivo" della Regione e non quella di spedizione. La tempestiva ricezione dell'offerta da parte dell'Amministrazione resta di esclusiva responsabilità del mittente. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati.

A pena di esclusione, le offerte dovranno pervenire in un unico plico chiuso, sigillato in tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre l'intestazione del mittente (se raggruppamento, indicare la capogruppo), l'indirizzo completo, il numero di telefono, il fax e la dicitura "GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN "FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO".

7.2 A pena di esclusione, il predetto plico deve contenere al suo interno tre buste, non trasparenti, anche esse tutte chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente così contrassegnate:

BUSTA 1): "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA 2): "OFFERTA TECNICA";
BUSTA 3): "OFFERTA ECONOMICA".

7.3 Nella Busta 1: "Documentazione amministrativa", devono essere inseriti i seguenti documenti accompagnati da un sommario:

- istanza di partecipazione alla gara d'appalto regolarizzata ai fini della legge sul bollo, predisposta in conformità all'allegato A1), sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante la completa denominazione del concorrente, la natura e la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e operativa, i numeri di C.F. e P. IVA, di posizione INPS ed INAIL, nonché le generalità del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti riferiti al procedimento di gara. Qualora gli atti di gara siano sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante va altresì allegata, in originale o copia conforme all'originale, atto di procura attestante i poteri a questo conferiti.

L'istanza in questione deve contenere il consenso del concorrente al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, da parte dell'Amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell'aggiudicatario.

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né sono stati applicati provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

La dichiarazione deve essere comprensiva, a pena di esclusione, delle generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e delle generalità dei soggetti eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Anche per questi ultimi deve essere attestata l'assenza delle condizioni ostative citate.

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesta che il soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68. In caso di esenzione, va prodotta analogha dichiarazione attestante l'esenzione ed il relativo titolo.

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, di avere preso visione del bando di gara e del capitolato d'onere e di accettazione integrale e incondizionata dell'appalto alle condizioni stabilite dal predetto capitolato, in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabiliti dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità.

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante di non trovarsi, con altri concorrenti, in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri partecipanti alla presente gara ovvero insussistenza di collegamento sostanziale con altri concorrenti alla gara tale da comportare l'imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante che il soggetto rappresentato è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 6.2, lettera B), di capacità economica-finanziaria, art. 6.2 lettera C) e tecnico-professionale art. 6.2 lettera D).

- Cauzione provvisoria, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), a copertura dell'eventuale danno precontrattuale che lo stesso concorrente dovesse cagionare all'ente appaltante, prestata nella forma della cauzione o della fidejussione bancaria o assicurativa. Per gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'importo della garanzia e del suo

eventuale rinnovo è ridotto al 50% (cinquanta per cento). La garanzia dovrà avere validità di almeno 6 (sei) mesi, prorogabili, a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta, nonché soddisfare i requisiti richiesti dal comma 4 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

- Dichiarazione originale di impegno, secondo le modalità stabilite dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di un fideiussore (Banca, Assicurazione, Società ex art. 107 TULB) a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, a titolo di cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- Ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara di cui all'art. 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi e forniture ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nella presente gara il versamento del contributo di partecipazione è di € 100,00 (cento/00).

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) mediante versamento on line collegandosi al postale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;
- b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG (che identifica la procedura) _____.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono essere presentati anche i seguenti documenti:

- Dichiarazione resa e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento, dell'intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l'indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale di tutti i raggruppandi, con indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione. Detta dichiarazione deve contenere espressamente l'impegno, a pena di esclusione, che tutti i partecipanti al Raggruppamento si conformeranno alla disciplina dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- Dichiarazione, resa e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento, del possesso, distintamente o cumulativamente, dei requisiti di cui all'articolo 6.2 lett. A), B), C) e D).

Nella Busta 2: "Offerta tecnica", deve essere inserita la proposta gestionale delle attività previste dal presente capitolato, resa in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 8.

Nella Busta 3: "Offerta economica", deve essere inserito, a pena di esclusione, solamente il documento dell'offerta economica onnicomprensiva per la realizzazione del servizio, redatto in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 9 del presente capitolato, espressa in percentuale, in cifre ed in lettere, con avvertenza che in caso di discordanza tra cifre e lettere, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale.

- 7.4 I concorrenti sono vincolati dalle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 8 – Modalità di redazione e contenuti dell'offerta tecnica

- 8.1 La presente gara non è suddivisibile per lotti, né è possibile presentare offerte per singole parti; pertanto, risulta necessario, a pena di esclusione, presentare un'unica proposta progettuale (offerta tecnica) articolata per tutti i singoli punti, come di seguito specificato. Non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti rispetto alle prescrizioni e contenuti del presente capitolato d'oneri, né proposte migliorative.
- 8.2 Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte condizionate, ovvero per parti o per singoli progetti del servizio oggetto del presente capitolato.
- 8.3 L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in un unico documento articolato per punti con passo 11, carattere "Arial", interlinea 1, e non superare il numero di 50 (cinquanta) pagine.
- 8.4 A pena di esclusione, l'offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in originale, per esteso e in forma leggibile, dal legale rappresentante del concorrente, ovvero congiuntamente da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento.
- 8.5 In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, nel contesto dell'offerta tecnica devono essere indicate le parti di servizio che ogni raggruppato esegue. A pena di esclusione, l'offerta tecnica non deve avere qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, da cui sia deducibile, anche solo parzialmente, l'offerta economica.
- 8.6 L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve contenere una descrizione dettagliata delle modalità operative che saranno seguite nella gestione degli interventi, dei tempi e dei criteri previsti nella realizzazione degli interventi e delle modalità di ricerca e selezione delle opportunità di investimento e di finanziamento.

Articolo 9 – Modalità di redazione e contenuti dell'offerta economica

- 9.1 L'offerta economica deve essere resa conformemente allo schema di cui all'allegato A2) al presente capitolato, a pena di esclusione, dalla gara.
- 9.2 Sono escluse le offerte espresse in modo condizionato, parziale, indeterminato o incompleto ovvero relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto, o contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara o contenenti voci di costo compilate parzialmente.
- 9.3 Non è ammessa la presentazione di offerte per parti del servizio oggetto del presente capitolato o superiori all'importo massimo stabilito.
- 9.4 L'offerta economica, prodotta in carta legale o resa tale mediante applicazione di marca da bollo del valore vigente al momento della presentazione della domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, comprende i seguenti elementi:
- oggetto dell'appalto;
 - denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale del soggetto offerente;
 - nominativo e qualità della persona che sottoscrive l'offerta;
 - dell'ammontare delle risorse finanziarie, aggiuntive rispetto alla quota parte assicurata per la costituzione del fondo;

- indicazione, in cifre e in lettere, della management fee determinata in misura non superiore a quanto indicata nel predente articolo 1.4;
- indicazione, in cifre e in lettere, della success fee determinata in misura non superiore a quanto indicata nel predente articolo 1.4

9.5 Il concorrente deve dichiarare nel contesto dell'offerta economica che:

- nella presentazione della propria migliore offerta ha esaminato e tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sia sulla determinazione della propria offerta tecnica che su quella economica;
- l'offerta è adeguata rispetto al costo del lavoro ed ai costi della sicurezza, tenendo conto anche degli oneri eventualmente connessi alle modalità di efficace e continuativo collegamento con l'Amministrazione per tutta la durata del servizio.

9.6 Ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, l'offerta deve essere corredata dalle giustificazioni previste dagli articoli 86, comma 5, e 87, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relative alle voci di spesa che complessivamente concorrono a formare l'importo totale (a titolo meramente esemplificativo: costi delle risorse umane diretti, indiretti e riflessi, in rapporto all'entità complessiva di ore di attività previsto per ogni risorsa umana adibita o preposta al servizio e relativo costo per unità oraria; costi di gestione direttamente connessi alla prestazione del servizio; costi di organizzazione per mantenere i livelli prestazionali conformi all'offerta tecnica; costi di collegamento con l'Amministrazione, direttamente connessi alla prestazione del servizio; costi di risorse strumentali direttamente connessi alla prestazione del servizio; imposte e tasse relative alle risorse direttamente adibite al servizio; remunerazione del concorrente). In relazione all'articolo 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente deve comunque indicare sia i costi del lavoro che quelli della sicurezza, separatamente indicandone le rispettive quantificazioni economiche, nonché i parametri principali di riferimento (estremi delle tabelle contrattuali risultanti da atti ufficiali, numero di dipendenti, relative qualifiche e corrispondente numero di ore lavorative da impiegarsi, indicazione analitica dei costi di sicurezza).

Articolo 10 – Procedura di aggiudicazione

10.1 L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

10.2 L'aggiudicazione provvisoria è disposta da una Commissione, nominata con provvedimento della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

10.3 La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità.

- Nella prima fase che avverrà il giorno mercoledì 3 giugno 2009 alle ore 10,00 presso la sede della Direzione Industria, Corso del Popolo, 14 – Mestre - Venezia, in seduta pubblica, potranno intervenire i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti o i loro delegati muniti di procura scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegante. Il Presidente della Commissione, dopo aver accertato la correttezza formale dei plichi, procederà all'apertura di quelli pervenuti nei termini e riconosciuti regolari, effettuerà la ricognizione dell'esistenza delle buste n. 1, n. 2 e n. 3. Nel caso in cui siano presenti tutte e tre le buste procederà all'apertura della busta n. 1 avente la dicitura "Documentazione generale". I concorrenti saranno ammessi o esclusi esclusivamente sulla base della documentazione prodotta. Tale prima fase sarà chiusa con la redazione del verbale che dovrà dare atto delle eventuali offerte non considerate perché pervenute fuori termine, oppure perché pervenute con difetti relativi all'apposizione dei sigilli, oppure perché non complete di tutta la documentazione richiesta.

- Nella seconda fase, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all'apertura della busta n. 2 avente la dicitura "Offerta tecnica", alla verifica della sua regolarità e all'assegnazione dei relativi punteggi con verbalizzazione del risultato.
- Nella terza fase, che si terrà in seduta pubblica, in data ed ora che saranno comunicate, anche a mezzo fax, ai concorrenti non esclusi dalla gara, la Commissione procederà alle seguenti operazioni: lettura dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente in sede di valutazione dell'offerta tecnica, apertura della busta n. 3 avente la dicitura "Offerta economica", verifica della sua regolarità, attribuzione del punteggio ad ogni offerta economica ritenuta valida, sommatoria dei punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, formulazione della conseguente graduatoria in ordine decrescente di punteggio.

Sarà quindi disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato.

In conformità al disposto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in tale seduta si procederà altresì a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte. Qualora le giustificazioni a corredo dell'offerta anomala non fossero sufficienti per escludere l'incongruità, il responsabile del procedimento procede in conformità a quanto previsto all'articolo 88 dello stesso Decreto Legislativo.

- 10.4 L'Amministrazione si riserva, motivatamente, il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'articolo 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di sospendere, di revocare, di reindire, di annullare o di non aggiudicare e di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- 10.5 Il verbale di gara non tiene luogo del contratto e l'aggiudicazione è impegnativa per il solo soggetto contraente.
- 10.6 Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione di cui al presente capitolato.
- 10.7 Nessun compenso o rimborso spese verrà corrisposto per gli elaborati eventualmente prodotti per la partecipazione alla gara, che verranno trattenuti dalla Regione.
- 10.8 L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, acquisita la prescritta documentazione ed esperiti positivamente i riscontri di legge.

Articolo 11 – Criteri di valutazione delle offerte

- 11.1 L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verrà individuata sulla base della valutazione del progetto presentato (offerta tecnica) e del prezzo offerto (offerta economica). La Commissione dispone, per la valutazione dell'insieme degli elementi, di 100 (cento) punti.

I criteri di valutazione e i punteggi nonché i relativi parametri e fattori ponderali sono così dettagliati:

- A) Per l'offerta tecnica: max 70 (settanta) punti, ripartiti nei seguenti parametri e fattori:
 - a) modalità di comunicazione ed informazione per la promozione del Fondo: fino ad un massimo di punti 10 (dieci);
 - b) modalità di ricerca e procedure di selezione delle opportunità di investimento e finanziamento: fino ad un massimo di punti 15 (quindici);
 - c) gestione degli interventi finanziati: fino ad un massimo di punti 15 (quindici);

- d) soluzioni tecnico-operative di controllo relative alla rendicontazione ed al monitoraggio procedurale: fino ad un massimo di punti 10 (dieci);
- e) applicativo informatico per la trasmissione periodica alla Regione dei dati relativi allo stato di avanzamento degli investimenti: fino ad un massimo di punti 10 (dieci);
- f) qualità della proposta in termini di coerenza tra quanto in essa previsto e i risultati attesi: fino ad un massimo di punti 10 (dieci).

B) Per l'offerta economica: max 30 (trenta) punti così ripartiti:

- a) ammontare delle risorse finanziarie aggiuntive rispetto alla soglia minima del 50% (cinquanta per cento), fino ad un massimo di punti 6 (sei). Il punteggio sarà così determinato:

$$P = (C_i / C_{max}) \times 6$$

dove: C_i indica l'ammontare di risorse aggiuntive rispetto alla quota parte privata minima (15.000.000,00 di Euro);
 C_{max} indica l'ammontare massimo di risorse aggiuntive indicate tra tutte le offerte valutate;

- b) ammontare del management fee (paragrafo 1.4), fino ad un massimo di punti 6 (sei). Il punteggio sarà così determinato:

$$P = (MF_{min} / MF_i) \times 6$$

dove: MF_{min} indica l'ammontare del management fee più basso fra tutte le offerte valutate;
 MF_i indica l'ammontare della management fee dell'offerta considerata.

- c) ammontare del success fee (paragrafo 1.4), fino ad un massimo di punti 18 (diciotto). Il punteggio sarà così determinato:

$$P = (SF_{min} / SF_i) \times 18$$

dove: SF_{min} indica l'ammontare del success fee più basso fra tutte le offerte valutate;
 SF_i indica l'ammontare del success fee dell'offerta considerata.

11.2 Il rapporto 0/0 è convenzionalmente stabilito in 1.

11.3 L'aggiudicazione è disposta a favore del punteggio finale più alto, ottenuto come sommatoria dei punteggi realizzati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, ciascuno ottenuto nei modi sopra indicati.

11.4 In caso di parità di punteggio finale di due o più concorrenti, l'aggiudicazione è disposta a favore di quello tra i concorrenti in parità, con il più alto punteggio ottenuto per l'offerta tecnica. In caso di parità anche dei punteggi relativi all'offerta tecnica, si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 12 – Informazioni di carattere tecnico-amministrativo

- 12.1 Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
- il presente capitolato d'oneri;
 - l'offerta tecnica;

- l'offerta economica.

12.2 Il soggetto aggiudicatario dovrà:

a) costituire cauzione definitiva per un importo corrispondente al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del fondo (quota pubblica e quota privata).

La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte dell'Amministrazione. La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante libretto di risparmio libero da ogni vincolo al portatore e riportante l'intestazione del concorrente; il libretto dovrà essere depositato presso la Tesoreria regionale per il rilascio della relativa quietanza. La cauzione potrà altresì essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà essere autenticata nella firma da notaio, essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto.

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell'esatto adempimento delle attività oggetto della presente gara;

b) produrre, qualora aggiudicatario risultasse un costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto secondo le modalità sancite dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) presentare, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la documentazione prevista dal bando per la comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà alla decadenza dall'aggiudicazione ed all'escussione della cauzione provvisoria;

d) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall'Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pena l'incameramento della cauzione provvisoria e la revoca dell'affidamento dell'incarico; ed il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora ne ricorrano i presupposti, è facoltà dell'Amministrazione regionale affidare il conferimento dell'incarico al concorrente che segue in graduatoria.

12.3 Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative ai requisiti di cui al presente capitolato, verrà assunto il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno ed eventuale diniego di partecipazione a gare future.

Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento, mediante gli Organi competenti, dell'insussistenza di altre cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario in conformità alle disposizioni di legge vigente in materia.

Articolo 13 – Responsabile del procedimento e informazioni

- 13.1 Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è il Dirigente Regionale della Direzione Industria.
- 13.2 Il bando e il presente capitolato sono pubblicati, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana e sulla GUCE dell'Unione Europea, mentre integralmente sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione: "www.regione.veneto.it" e liberamente scaricabili da detto indirizzo.
L'avviso del bando di gara sarà altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale.
- 13.3 Copia della documentazione relativa alla gara può essere richiesta, a mezzo fax (041 2795808), alla Direzione Industria che provvederà ad inviarne copia a mezzo Raccomandata a/r o consegna diretta ad incaricato del richiedente.
- 13.4 Informazioni complementari concernenti il procedimento in questione possono essere richieste telefonicamente al numero 041 2795860 – 5810 - 5815 o indirizzate via fax o alla Direzione Industria al numero 041 2795808.

SEZIONE TERZA. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**Articolo 14 – Stipula della convenzione**

- 14.1 A seguito dell'aggiudicazione delle attività oggetto del presente bando, il Soggetto gestore deve predisporre, entro 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'articolo 2.2, apposito Regolamento operativo in conformità anche a quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006;
- 14.2 Il Regolamento sarà approvato dal Responsabile del procedimento entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal deposito dello stesso da parte del Soggetto aggiudicatario.
- 14.3 A seguito dell'intervenuta approvazione del Regolamento operativo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, il Soggetto gestore è obbligato a stipulare una convenzione di attuazione, conformemente allo schema di cui all'Allegato A3) al presente capitolato, volta a regolamentare e garantire la più efficace gestione delle operazioni in conformità anche a quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.
Tutte le spese inerenti e consequenziali alla convenzione, quali bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo del soggetto aggiudicatario, senza diritto a rivalsa.

Articolo 15 – Variazioni qualitative o quantitative

- 15.1 Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni al contenuto dello stesso in merito all'oggetto. Il soggetto aggiudicatario non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Esso ha l'obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle attività comprese nell'appalto.

Articolo 16 – Cessione del contratto, vicende societarie

- 16.1 Ai sensi dell'articolo 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata la cessione, anche parziale, del contratto d'appalto a pena di risoluzione dello stesso. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di realizzare il servizio in proprio, a pena di risoluzione.

Articolo 17 - Subappalto

- 17.1 E' vietato il subappalto.

Articolo 18 – Modalità di remunerazione del soggetto gestore

- 18.1 Le commissioni di gestione risultanti dall'offerta economicamente più vantaggiosa saranno prelevate dal Soggetto gestore direttamente sulla quota parte pubblica del fondo, in rate semestrali posticipate, 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, suddivise per la durata della convenzione, previa formale comunicazione alla Direzione Industria.

Articolo 19 – Danni, Responsabilità ed obblighi

- 19.1 Saranno a carico dell'Appaltatore tutto quanto utile per evitare il verificarsi di danni agli enti, alle persone o cose nella esecuzione dei servizi ed attività.
Il Soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Articolo 20 – Sospensione del servizio

- 20.1 Qualora per cause di forza maggiore, per ragioni di interesse pubblico, per prescrizione normativa, non fosse possibile proseguire temporaneamente nella esecuzione del servizio, la Regione può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Per la sospensione sopra prevista non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Articolo 21 – Riservatezza. Nomina responsabile esterno ex D. Lgs. n. 196/2003

- 21.1 L'Esecutore del servizio si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni tecniche ed amministrative di cui venisse a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del servizio.
- 21.2 In particolare l'Esecutore del servizio, nell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base al presente capitolato, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate all'art. 11 ed agli artt. da 18 a 22 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
- 21.3 L'Aggiudicatario del servizio si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque

altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati e come tali trattati.

- 21.4 Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte del Soggetto aggiudicatario del servizio e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.
- 21.5 Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
- 21.6 Per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, l'Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell'appalto specificate nel presente capitolato ovvero successivamente in sede di affidamento dell'attività.
- 21.7 In particolare l'Aggiudicatario e la Direzione Regionale Industria dovranno definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:
- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
 - b) impedire accessi non autorizzati.

Articolo 22 - Inadempienze, clausole penali, risoluzione

- 22.1 L'Amministrazione regionale procede all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante autonomi controlli, anche a campione, su attività di verifica e certificazioni dell'Aggiudicatario.
- 22.2 Qualora a seguito di tali accertamenti, ovvero all'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, la Direzione Industria procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'Appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla formale contestazione.
L'Amministrazione regionale, valutate le ragioni addotte si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa.
- 22.3 E' facoltà dell'Amministrazione regionale recedere dal contratto di appalto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte della Direzione regionale Industria, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a/r, anticipata via fax, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione regionale si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Articolo 23 – Foro competente

- 23.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Articolo 24 – Rinvio al Codice Appalti

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, trovano automatica applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 25 – Informativa trattamento dati personali

25.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati del soggetto aggiudicatario verranno comunicati:

- all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ex art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006;
- alla Prefettura competente per gli accertamenti "antimafia";
- agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni relative alle dichiarazioni rese in sede di gara ex DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Allegati al capitolato

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente capitolato i seguenti allegati:

- A1) Modello istanza di partecipazione a gara;
- A2) Schema di presentazione dell'offerta economica;
- A3) Schema convenzione.